

Quando il reato di **riciclaggio** viene commesso in parte all'estero ed in parte nel nostro Paese (anche solo per una piccola parte) va riconosciuta la **giurisdizione italiana**, quando la condotta illecita (commessa in Italia) abbia un oggettivo rilievo per la configurazione del reato. Inoltre integra il reato il puro trasferimento del denaro di provenienza illegale da un conto corrente ad un altro, diversamente intestato ed aperto presso un altro Istituto bancario (*sentenza Corte di Cassazione*).

Come, per es., se un soggetto viene indagato per reato di riciclaggio perché investe denaro, all'estero, proveniente da frode fiscale commessa da un terzo in Italia. Verrà inoltre disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili dell'indagato. La difesa, in questo caso, può ricorrere in Cassazione contestando la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria italiana, in quanto il denaro è stato movimentato all'estero.

*La Corte di Cassazione, però, dichiarerà inammissibile il ricorso circa l'asserita incompetenza dell'Autorità italiana in quanto i Giudici rilevano che il reato di riciclaggio si considera radicato in Italia qualora ricorrano più elementi sintomatici, indicativi della consumazione del reato anche solo in parte in territorio italiano. **La condotta delittuosa va infatti considerata in maniera unitaria, avendo riguardo alla complessiva attività di ripulitura del denaro.***

Se, infatti, il riciclaggio del provento dell'evasione fiscale viene compiuto da una Società estera, ma il proprietario è lo stesso indagato che impartisce le istruzioni dal nostro territorio è evidente che una parte della condotta si verifica in Italia.

A tal fine, si ricorda nella sentenza, che il reato viene commesso anche se consumato con modalità frammentarie e progressive (ad es. il mero trasferimento di denaro di provenienza illegale da un conto corrente ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un terzo Istituto finanziario).

Photo by [James Cridland](#) 